



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 2 del 26/10/2010

AREA _____ 13 _____ SETTORE _____ 02 _____ SERVIZIO _____ 03 _____

Il sottoscritto arch. Mario Grassia, nella qualità di Dirigente del Settore 02 “Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche” dell’A.G.C. 13 “Turismo e Beni Culturali”, visti gli atti d’ufficio e per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore

Impresa “A. MINIERI” S.p.A. con sede in Telese Terme (BN), p.za Minieri 1 (P. Iva: 00040490625).

Oggetto della spesa

Contributo ricostruzione post sisma del Novembre del 1980, assegnato dalla competente Commissione Provinciale ex art 22 della Legge 219/81

La spesa è stata ordinata con DGR n° 6097 del 18/11/1992 - Impegno sul cap. 4532 dell’Esercizio Finanziario 1992 di £. 9.559.915.000, ovvero di € 4.937.284,06.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :

In esecuzione della sentenza n. 2341/2010 del Tribunale di Napoli –Sezione Civile ottava – in merito alla causa civile iscritta al n. 45980/2007 e notificata in forma esecutiva all’AGC Avvocatura e trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota prot. n. 324556 del 14/04/2010 al Settore “Strutture Ricettive ed Infrastrutture Turistiche” per l’esecuzione.



Giunta Regionale della Campania

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Il complesso idrotermale "GRAND HOTEL TELESE" della società **A. Minieri S.p.A.**, con sede in Telesse Terme (BN), danneggiato dal sisma del Novembre 1980, fu ammesso ad usufruire di un buono contributo per la ricostruzione del complesso a seguito del provvedimento n. 92 emesso il 19/07/1991 dalla Commissione Provinciale ex art. 22 L.n. 219/81 di Benevento, a seguito del quale, la Giunta Regionale della Campania, con DGR n. 6097 del 18/11/1992, ne deliberava l'ammissione al contributo di L. 9.559.915.000 (ovvero €4.937.284,06) impegnandone la relativa spesa sul capitolo 4532 dell'Esercizio Finanziario 1992. Con lo stesso atto deliberativo veniva erogato un primo acconto pari ad €2.468.383,54.

Con successiva Delibera della Giunta Regionale n. 3287 del 13/05/1997 veniva liquidato un ulteriore acconto pari ad €1.728.049,29.

Con propria nota n. 88 del 24/06/1997 della Commissione Provinciale di Benevento ex art. 22 Legge 219/81 venivano nominati i collaudatori nelle persone dell'ing. Mariano Calabrese e Nicola Pianese, funzionari regionali che, al termine delle operazioni di collaudo, trasmettevano il verbale di visita, la relazione e certificato di collaudo al Settore Alberghiero, documentazione assunta al protocollo col n. 7164 in data 06/11/2002.

Dalle risultanze del collaudo si rileva, tra l'altro, una rideterminazione del contributo spettante nella minore cifra di €4.483.624,35 per cui, tenendo conto degli oneri di collaudo, è stato determinato un saldo del contributo in €279.086,02.

Con Decreto Dirigenziale n. 587 del 24/10/2003 del Settore "Interventi nel Settore Alberghiero", nell'approvare le risultanze del collaudo, veniva liquidato il saldo del contributo pari ad €279.086,02 e veniva imputata ad economia di spesa la somma di € 453.641,70 pari alla differenza tra il contributo impegnato con DGR n. 6097 del 18/11/1992 e quello rideterminato a valle del collaudo.

Nel 2007 l'Impresa Minieri S.p.A. ha convenuto in giudizio la Regione Campania al fine di ottenere il riconoscimento di un contributo suppletivo, vedersi riconoscere l'IVA non rimborsata e gli oneri del compenso spettante ai collaudatori.

Con la richiamata sentenza 2341/2010 l'Ottava Sezione Civile del Tribunale di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento, in favore dell'Impresa A. Minieri S.p.A., della somma di €435.826,97, oltre interessi legali a far data del 08/01/2004 fino al soddisfo, nonché all'eventuale differenza a decorrere dal 08/01/2004, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore ai 12 mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 c.c.

Pur nel riservo di una valutazione della difesa regionale per una possibile azione di opposizione al dispositivo della sentenza, si ritiene, al fine di evitare ulteriori aggravii della spesa a carico dell'Amministrazione Regionale e così come si evince dalla nota dell'Avvocatura regionale, di dover ottemperare al disposto della sentenza esecutiva.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito

(numero e data della fattura c/o altra documentazione probatoria):



Giunta Regionale della Campania

Sentenza n. 2341/2010 del Tribunale di Napoli – VIII Sezione Civile.

Tenendo conto delle operazioni contabili operate sull'impegno originario effettuato sul capitolo 4532 dell'esercizio finanziario 1992 con DGR n. 6097 del 18/11/1992 di €4.937.284,06, ovvero delle erogazioni già liquidate sia con la stessa DGR per € 2.468383,54 sia con DGR n. 3287 del 13/05/1997 per € 1.728.049,29 e quelle da ultimo liquidate con Decreto Dirigenziale n. 587 del 14/10/2003, che tiene conto anche delle risultanze del collaudo dei relativi oneri, per € 279.086,02; la partita contabile viene chiusa accertando una economia di € 453.641,71.

L'esecutività della sentenza n. 2341/10, sia per la parte capitale pari ad € 435.826,97, sia per la parte degli interessi legali pari ad € 73.882,20 e di rivalutazione pari ad € 804,53, comporta l'attivazione di una nuova obbligazione giuridica a copertura della quale, non essendoci alcun impegno assunto, deve attivarsi la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio.

Ne deriva un debito fuori bilancio per complessivi € 510.513,70, così come esplicitato dallo schema che segue:

SENTENZA 2341/10		
SORTA CAPITALE		435.826,97
INTERESSI LEGALI DAL 08/01/2004 AL 31 dicembre 2010 (ipotesi di soddisfo)		73.882,20
RIVALUTAZIONE		804,53
DEBITO FUORI BILANCIO		510.513,70

Si ritiene, nello specifico, che anche gli interessi legali e gli oneri di rivalutazione indicati debbano conseguire la legittimità del riconoscimento da parte del Consiglio Regionale in quanto scaturenti, insieme alla sorta capitale, da nuova obbligazione giuridica dovuta a specifico provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) che motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

è ottemperare a dispositivo di sentenza esecutiva n. 2341/2010 del Tribunale di Napoli – VIII Sezione Civile. anche al fine di evitare ulteriori incrementi della spesa pubblica;



Giunta Regionale della Campania

- b) lo scrivente, per le motivazioni addotte precedentemente, ritiene giustificabile anche il riconoscimento di legittimità di interessi e oneri di rivalutazione per un totale complessivo di € 74.686,73;
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) si da atto che saranno effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio (*)

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 510.513,70.

Allega la seguente documentazione :

1. Nota AGC Avvocatura prot. n. 324556 del 14/04/2010 con sentenza n. 2341/10 del Tribunale di Napoli;

Data 26/10/2010

Il Dirigente del Settore

Arch. Mario Grassia

(*) L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l'amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

15 APR. 2010
Andrea Conte
RACCOMANDA A MANO

AREA 04 - SETTORE 01

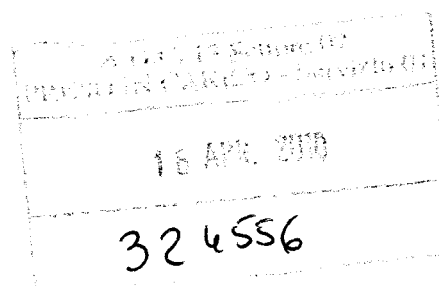
A.G.C. AVVOCATURA Settore Contenzioso Civile e Penale
14 APR. 2010
Prot. n. 324556

13 A.G.C. SVILUPPO SETTORE
TERZIARIO.

02 SETTORE STRUTTURE RICETTIVE
E INFRASTRUTTURE TURISTICHE.
CENTRO DIREZIONALE - IS. C/5
NAPOLI

N. Pratica 4623/07 CC

Oggetto Giudizio Impresa Minieri S.p.a.



Con riferimento al giudizio di cui in oggetto, nel richiamare la precorsa corrispondenza si rimette, per il seguito di competenza, copia della sentenza n. 2341/10 del Tribunale di Napoli notificata *ex adverso* in forma esecutiva l'1.04.2010 rappresentando che dalla data predetta decorre il termine dilatorio di gg. 120 per la intrapresa della azione esecutiva in danno della P.A.

All. ut supra.

Il Dirigente del Servizio

Avv. Gaetano Cennamo

Il Dirigente del Settore

Avv. Andrea Conte

5558 AVV.
1 APR 2010

cc
4623/07
fi. Cennamo

2341

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE OTTAVA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

10
Rep 3790

Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. Paola Del Giudice, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al N. 45980 del R.G.O. dell'anno 2007

TRA

IMPRESA A. MINIERI S.P.A., con sede in Telese Terme alla piazza Minieri 1, in persona del legale rappresentante p., elettivamente domiciliato in Napoli alla via Monte di Dio 1/E presso lo studio degli avv. Guido Giardino ed Omella Tarantino, che lo rappresentano e difendono

Allegat. 2 produzioni
G. Giardino
Reg. Camp. 5

ATTRICE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del presidente della giunta regionale p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla via S. Lucia 81 presso la sede dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Cennamo dell'Avvocatura regionale

CORRISPOSTO
DIR. DI
REGISTRAZIONI

CONVENUTA

Conclusioni dell'attrice: si riporta agli scritti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

La Impresa A. Minieri s.p.a., premesso di essere preposta allo svolgimento dell'attività termale in Telese Terme quale sub concessionaria del Consorzio Idrotermale dei Comuni di Telese Terme e S. Salvatore Telesino, ha convenuto in giudizio la Regione Campania al fine conseguire il pagamento delle seguenti somme: euro 132.822,14 pari al contributo relativo all'esecuzione di lavori provvisori; euro 435.826,97 a titolo di rimborso IVA versata sui lavori eseguiti; euro 8.123,49 pari all'importo del compenso spettante ai collaudatori per l'attività espletata in corso d'opera.

2 APR. 2010

av. Cennamo
2/4/2010

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
ACCANTAMENTO
CAMPANIA

A sostegno della domanda ha esposto che, avendo il complesso termale subito gravi danni sia agli immobili che ai macchinari ed alle attrezzature in occasione del sisma del 23 novembre 1980, nell'anno 1984 presentò domanda per conseguire il contributo di cui all'art. 20 della legge n. 219 del 1981; che soltanto nella seduta del 19-7-91 l'apposita commissione provinciale approvò il progetto di "Riparazione e Miglioramento funzionale delle Terme di Telese"; che, con delibera della Giunta regionale della Campania n. 6097 del 18-11-92, fu concesso ad essa società un contributo pari al 75% della spesa stimata in perizia, pari a lire 9.559.914.750; che i lavori furono avviati nel 1992, collaudati in corso d'opera e terminati il 10-6-2001; che, sebbene nella contabilità finale delle opere fossero stati inseriti i lavori provvisori eseguiti dall'impresa per consentire l'immediata ripresa dell'attività termale, la relativa voce, pari a lire 257.179.523, fu stralciata dai quadri riepilogativi stilati dai collaudatori in sede di collaudo finale; che sulle opere di ricostruzione eseguite essa società ha provveduto al pagamento dell'IVA nella misura di lire 843.878.689 che, sebbene accorpata al costo dell'investimento in quanto indetraibile, non è stata liquidata così come il compenso dovuto ai liquidatori per i collaudi in corso d'opera, pari a lire 15.729.274.

Tale essendo il contenuto della domanda, deve essere osservato che si condivide la linea difensiva assunta dalla regione in ordine alla pretesa avente ad oggetto il contributo per i lavori provvisori: dalla lettura delle norme della legge regionale campana 3-6-83 n. 21 si evince chiaramente che il contributo viene erogato per l'esecuzione dei lavori contemplati nella perizia giurata che viene allegata a corredo della pratica amministrativa. Quei lavori provvisori, quindi, non rientrando tra quelli di cui alla perizia giurata, non possono essere presi in considerazione ai fini della concessione del contributo, non consentendolo la normativa regionale di riferimento.

D'altronde la legge regionale prevede una diversa modalità che si presta a far fronte ad un caso in cui l'interessato voglia conseguire il contributo per lavori svolti al di fuori del progetto sottoposto all'esame della pubblica amministrazione, disponendo all'art. 2, comma 5 che

"LE AGEVOLAZIONI DI CUI SOPRA SONO ESTESE AGLI INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI DOCUMENTATI,

REALIZZATI ANCHE IN DATA ANTERIORE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, PURCHÈ SIANO CONNESSI AI DANNI PROVOCATI DAL TERREMOTO E COERENTI ALLE FINALITÀ DELLA LEGGE N. 219 DEL 14 MAGGIO 1981 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”.

Quanto al compenso per i collaudatori per l'attività espletata in corso d'opera, deve evidenziarsi che la legge regionale 3-6-83 n. 21 all'art. 7 ha previsto il collaudo per lavori dopo l'ultimazione dei lavori; soltanto per le attrezzature è stato previsto:

“SU ESPRESSA RICHIESTA DELL'IMPRENDITORE, QUALORA L'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA SIA RIPRESA IN SISTEMAZIONE TEMPORANEA, PUÒ ESSERE ACCORDATA L'EROGAZIONE ANTICIPATA DELLA QUOTA PARTE DI CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E RINNOVO ARREDI.

LA LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE AVVIENE DIETRO ESIBIZIONE DI REGOLARI ATTI DI ACQUISTO ED A SEGUITO DI VERBALE DI COLLAUDO DA PARTE DI UN TECNICO NOMINATO DALLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 219/81 TRA I TECNICI DIPENDENTI DELLA REGIONE INDIVIDUATI DALLA GIUNTA REGIONALE”.

Tale essendo il contenuto della normativa regionale, appare evidente che il collaudo dei lavori di riparazione ed adeguamento funzionale in corso d'opera è il frutto di una libera scelta dalla società che di propria iniziativa richiese la nomina dei collaudatori da parte della Commissione provinciale di Benevento. Di conseguenza, il relativo costo non può andare a carico della pubblica amministrazione.

Non può, invece, condividersi l'impostazione difensiva della Regione Campania a proposito dell'IVA.

Invero, la domanda della società è stata presentata e poi accolta in un momento in cui, in base alla legislazione vigente (art. 5 del decreto legge 5-12-80 n. 799, convertito nella legge 22-12-80 n. 875 e successive proroghe), gli investimenti oggetto della domanda di contributo non erano considerati

cessioni di beni o prestazioni di servizi, con la conseguenza che il progetto veniva approvato senza considerare il costo dell'IVA sugli investimenti stessi. E' accaduto, invece, che l'agevolazione fiscale dell'esenzione dall'IVA è stata poi eliminata e che la società ha dovuto corrispondere l'imposta, soltanto in parte detratta, come risulta dalla documentazione prodotta.

Ebbene, prevedendo l'art. 22 della legge n. 219 del 1981 un contributo pari al 75% della spesa, non vi è dubbio che nell'ambito di essa vi rientra anche l'esborso sostenuto per l'IVA pagata dalla società e non detratta.

Né il riconoscimento di tale esborso comporta violazione dell'art. 8 della legge regionale che dispone che "Il contributo non sarà integrato se, a consuntivo, la spesa sostenuta dall'impresa risulta superiore a quella prevista nella perizia giurata". Difatti, dalla documentazione prodotta dall'attrice risulta (cfr. il decreto dirigenziale n. 587 del 24-10-2003) che la spesa sostenuta dall'impresa è stata inferiore a quella originariamente stimata, con una minore erogazione di euro 453.641,70. Ed allora, essendo l'ammontare dell'IVA non detraibile pari ad euro 435.826,97, il limite previsto dalla legge regionale non risulta superato.

Per completezza, si osserva che nella seconda memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. l'attrice ha rideterminato l'importo dell'IVA non detraibile nella maggior somma di euro 450.235,96 ma che tale modificazione della domanda è da ritenersi tardiva non essendo conseguenza di posizioni difensive assunte dalla regione nella prima memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. (l'unico scritto difensivo depositato dalla regione è la comparsa di risposta).

La Regione Campania deve essere, dunque, condannata al pagamento della somma di euro 435.826,97.

Quanto agli accessori del credito, ex art. 1224 c.c., alla società attrice sono dovuti gli interessi legali dalla costituzione in mora avvenuta con lettera datata 2-1-2004, spedita l'8-1-2004 e regolarmente ricevuta dalla regione (cfr. lettera di riscontro in atti).

Nelle obbligazioni pecuniarie, inoltre, secondo Cass., sez. un., 16-07-2008, n. 19499, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno da svalutazione monetaria (rispetto a quello già coperto,

dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva e per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, senza necessità di inquadrarlo in un'apposita categoria, nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali; è fatta salva la possibilità del debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore a quella differenza, in relazione al meno remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta se gli fosse stata tempestivamente versata; mentre il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, quand'anche sia un imprenditore, mediante la produzione di idonea e completa documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso dell'interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario sia che invochi come parametro l'utilità marginale netta dei propri investimenti; in entrambi i casi la prova potrà dirsi raggiunta per l'imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni dell'impresa ed all'entità del credito, sia presumibile, nel primo caso, che il ricorso o il maggior ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito conseguenza dell'inadempimento, ovvero che l'adempimento tempestivo si sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione del debito contratto verso le banche, e, nel secondo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente nell'impresa.

Orbene, nel caso di specie la società attrice non ha provato alcunché, con la conseguenza che il maggior danno deve essere ad essa riconosciuto in via presuntiva nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora (8-1-2004), tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore ai 12 mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 c.c.

La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1- condanna la Regione Campania al pagamento, in favore della Impresa A. Minieri s.p.a., della somma di euro 435.826,97, oltre interessi legali a far data dall'8-1-2004 fino al soddisfo, nonché all'eventuale differenza, a decorrere dall'8-1-2004, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore ai 12 mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 c.c.;
- 2- compensa le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Napoli, il 12-12-2009

Il Giudice

Dr. Paola Del Giudice

Paola Del Giudice

La presente è stata depositata in cancelleria il 26 FEB. 2010

IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE C2

Dott.ssa M. *Paola Del Giudice*

Paola Del Giudice

